



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 29

del 17/07/2026

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: MASSARI Marco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA PARCHI PUBBLICI E ALCUNI CIMITERI FINALIZZATA ALLA SICUREZZA URBANA A SEGUITO DEL PERDURARE DELL'ALLERTA METEOROLOGICA AVVERSA

IL SINDACO

Premesso che

- in data 15/07/2026 è stata emanata un'ordinanza contingibile e urgente R.U.O. 2026/28 "di chiusura parchi pubblici, cimiteri e altri divieti finalizzata alla sicurezza urbana a seguito di allerta meteorologica avversa...", a seguito di pubblicazione di allerta meteo da parte della Regione Emilia Romagna e ARPAE Emilia Romagna;
- in data odierna la Regione Emilia Romagna e l'ARPAE Emilia Romagna ha emanato un'ulteriore comunicazione (n. 076/2026) di allerta meteo-idrogeologica-idraulica, nella quale si evidenzia che - dalle ore 00:00 del 18/07/2026 e fino alle ore 00:00 del 19/07/2026 (periodo di validità di tale allerta) - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, anche di forte intensità, che interesseranno tutta la regione, con maggiore probabilità sulle zone di pianura, con possibili effetti e danni associati;

Atteso che

- il forte nubifragio, che ha colpito diverse zone del nostro Comune lo scorso 15 luglio, ha prodotto numerosissimi danni al patrimonio arboreo pubblico, oltre ad aver danneggiato numerosi edifici;
- le squadre tecniche comunali hanno da subito iniziato una ricognizione dei danni, con il conseguente ripristino delle condizioni di sicurezza in quelle aree che presentavano maggiore pericolosità e intralcio al transito, secondo le priorità individuate in sede di Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che si possono declinare in ripristino della viabilità principale, delle aree scolastiche destinate a campi estivi, delle aree ciclabili, dei parchi pubblici e dei cimiteri;
- alla data odierna sono ancora in corso i sopralluoghi in diversi parchi comunali;

Considerato che, a seguito della nuova allerta meteo n. 076/2026, di cui sopra, potrebbero verificarsi situazioni di pericolo per gli utilizzatori dei parchi, giardini e aree verdi in conseguenza di eventuali crolli di alberi e/o rami, già colpiti dal nubifragio del 15 luglio u.s. oppure a seguito dei nuovi eventi atmosferici previsti;

Considerato, altresì che - a seguito di situazioni di criticità derivanti da alberature pericolanti e/o possibili cadute di tegole e/o altro materiale di copertura degli immobili cimiteriali - esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento anche per gli eventuali visitatori dei seguenti cimiteri:

- Cimitero Monumentale, via Sergio Beretti 24
- Cimitero di Rivalta, via Ghiarda
- Cimitero di Villa Sesso, via Miselli
- Cimitero di Canali, via San Marco

Dato atto che, per quanto sopra menzionato, si rende improcrastinabile mantenere un intervento cautelativo di messa in sicurezza degli eventuali fruitori dei parchi e dei visitatori delle strutture cimiteriali sopra indicate;

Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto,

- di mantenere la chiusura dei parchi comunali;
- di mantenere la chiusura dei cimiteri sopra indicati;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare provvedimenti di limitazione alla fruizione dei parchi e dei giardini pubblici e dei cimiteri indicati, anche al fine di consentire alla Polizia locale un'adeguata attività di controllo sul rispetto delle disposizioni in vigore;

Informato il Prefetto di Reggio Emilia;

Visti:

- l'art. 54 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il DLgs 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
- l'art. 6 della L.R. Emilia-Romagna n. 1 del 07.02.2005;

ORDINA

dalla data odierna e fino a cessata emergenza:

- di non permanere in aree verdi, parchi e giardini cittadini ed extraurbani;
- di non recarsi presso le seguenti strutture cimiteriali del territorio comunale:
 - Cimitero Monumentale, via Sergio Beretti 24
 - Cimitero di Rivalta, via Ghiarda
 - Cimitero di Villa Sesso, via Miselli
 - Cimitero di Canali, via San Marco
- a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.

La violazione della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25€ ad euro 500€ con l'importo del pagamento in misura ridotta pari a euro.

DISPONE CHE

- la presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio online;
- la presente Ordinanza sia comunicata a:
 - Prefetto
 - Questore
 - Comandante provinciale dei Carabinieri
 - Comandante provinciale della Guardia di Finanza

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Comandante Polizia Locale
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

IL SINDACO
Marco Massari